

Corte di Cassazione Sezione Lavoro

Sentenza 31 luglio 2023 n. 23295

**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**  
**LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE**  
**SEZIONE LAVORO**

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. RAIMONDI Guido - Presidente

Dott. LEONE Margherita M. - Consigliere

Dott. PONTERIO Carla - Consigliere

Dott. PANARIELLO Francescopaolo - Consigliere

Dott. CASO Francesco G. L. - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

**SENTENZA**

sul ricorso n. 9449/2020 proposto da:

██████████ elettivamente domiciliato in ██████████ presso lo studio dell'avvocato ██████████  
rappresentato e difeso dagli avvocati ██████████

- **ricorrente** -

**contro**

██████████ S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in  
██████████ presso lo studio dell'avvocato ██████████ che la rappresenta e difende unitamente  
all'avvocato ██████████

- **controricorrente** -

**nonche' contro**

██████████ ITALIA S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente  
domiciliata in ROMA, ██████████, presso lo studio dell'avvocato ██████████ che la rappresenta e  
difende unitamente all'avvocato ██████████

- **controricorrente** -

avverso la sentenza n. 21/2020 della CORTE D'APPELLO di FIRENZE, depositata il 17/01/2020  
R.G.N. 626/2019;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 18/05/2023 dal Consigliere Dott. MARGHERITA MARIA LEONE;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. STEFANO VISONA' che ha concluso per il rigetto del ricorso;

udito l'Avvocato [REDACTED]

### **FATTI DI CAUSA**

La Corte di appello di Firenze con la sentenza n. 21/2020 aveva respinto il reclamo di (OMISSIS) avverso la decisione con cui il tribunale di Arezzo aveva dichiarato legittimo il licenziamento a lui intimato per aver tenuto comportamenti consistenti in molestie sessuali in danno di una giovane collega neoassunta con contratto a termine e assegnata a mansioni di addetta al banco del bar (dell'[REDACTED] al pari del ricorrente.

La corte territoriale aveva ritenuto che il comportamento addebitato al ricorrente, denunciato in due diverse occasioni dalla lavoratrice alla direzione aziendale, consistito in allusioni verbali e fisiche a sfondo sessuale, comunque indesiderato e oggettivamente idoneo a ledere e violare della collega di lavoro, costituisse giusta causa del licenziamento, a nulla rilevando che fosse assente la volontà offensiva e che in generale il clima dei rapporti tra tutti i colleghi fosse spesso scherzoso e goliardico.

Avverso detta decisione proponeva ricorso il [REDACTED] affidato a 2 motivi cui resistevano con separati controricorsi [REDACTED] spa.

La Procura Generale concludeva per il rigetto del ricorso..

### **RAGIONI DELLA DECISIONE**

1)-Con il primo motivo e' dedotto l'omesso esame di fatto decisivo (articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5) quale la prova documentale della inattendibilita' della lavoratrice denunciante costituita dal provvedimento di archiviazione del GIP circa la denuncia di violenze sessuali e stalking. Parte ricorrente sostiene che la corte territoriale, pur richiamando la tardivita' della querela quale motivo di archiviazione del reato di violenza, avrebbe omesso di valutare la ragione dell'archiviazione circa lo stalking consistente nell'accertamento della non veridicita' delle affermazioni della lavoratrice.

Pur lasciando in disparte la carenza di specificita' del motivo che non riporta il contenuto del documento cui si riferisce, ma solo lo richiama indicandone l'allegazione, deve comunque ritenersi l'inammissibilita' dello stesso per l'inconferenza del vizio denunciato.

Si osserva preliminarmente che il reato di stalking era estraneo ai fatti di causa ed alle ragioni del licenziamento e dunque non rilevante l'esito del procedimento penale su tali fatti rispetto al recesso datoriale.

E' rimasta peraltro non dimostrata la oggettiva "inattendibilita'" della lavoratrice e comunque estranea tale valutazione al perimetro del vizio di cui all'articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5. Si osserva inD proposito che questa Corte ha avuto modo di chiarire che "In tema di ricorso per cassazione costituisce fatto (o punto) decisivo ai sensi dell'articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5 quello la cui differente considerazione e' idonea a comportare, con certezza, una decisione diversa (Cass. n. 18368/2013; Cass. n. 17761/2016)

Ha anche specificato che "L'articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5, riformulato dall'articolo 54 del Decreto Legge n. 83 del 2012 (conv., con modif., dalla l. n. 134 del 2012), introduce nell'ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti ed abbia carattere decisivo, ossia idoneo a determinare un esito diverso della controversia" (Cass. n. 23238/2017)

La decisivita' del "fatto" omesso assume nel vizio considerato dalla disposizione richiamata rilevanza assoluta poiche' determina lo stretto nesso di causalita' tra il fatto in questione e la differente decisione (non solo eventuale ma certa).

Tale condizione deve dunque essere chiaramente allegata dalla parte che invochi il vizio, onerata di rappresentare non soltanto l'omissione compiuta ma la sua assoluta idoneita' a modificare l'esito del giudizio. Il motivo deve pertanto essere disatteso.

2) Con il secondo motivo e' denunciata la violazione e falsa applicazione di norme di diritto e dei contratti collettivi con riferimento all'articolo 26 d.lvo 198/2006 e articolo 192 cop.5 lett.F) CCNL turismo. Il ricorrente si duole della valutazione di oggettiva idoneita' del comportamento addebitato a ledere la dignita'. Sostiene che le condotte in questione non integrino il contenuto delle disposizioni richiamate.

Deve premettersi che la corte di appello si e' mossa nella cornice di definizione di molestie come consegnata dall'articolo 26 del Decreto Legislativo n. n. 198/2006; ha dunque considerato le molestie ovvero quei comportamenti indesiderati, posti in essere per ragioni connesse al sesso, aventi lo scopo o l'effetto di violare la dignita' di una lavoratrice o di un lavoratore e di creare un clima intimidatorio, ostile, degradante, umiliante o offensivo.

La corte ha quindi valutato che il carattere comunque indesiderato della condotta, pur senza che ad essa conseguano effettive aggressioni fisiche a contenuto sessuale, risulti integrativo del concetto e della nozione di molestia, essendo questa e la conseguente tutela accordata, fondata sulla oggettivita' del comportamento tenuto e dell'effetto prodotto, con assenza di rilievo della effettiva volonta' di recare una offesa.

Il giudizio cosi' espresso, basato sulla corretta sussunzione dei fatti accertati attraverso le prove acquisite (i testi escussi hanno avvalorato le allusioni verbali e gestuali a sfondo sessuale) nella nozione legale di molestie sopra indicata, costituisce la regolare attivita' valutativa del giudice di merito. La censura proposta risulta pertanto inammissibile poiche' deduce, apparentemente, una violazione di norme di legge mirando, in realta', alla rivalutazione dei fatti operata dal giudice di

merito, così da realizzare una surrettizia trasformazione del giudizio di legittimità in un nuovo, non consentito, terzo grado di merito (Cass.n. 8758/017- 18721/2018).

Il ricorso, per quanto esposto, deve essere dichiarato inammissibile.

Le spese seguono il principio di soccombenza.

Va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente dell'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, ove dovuto.

### **P.Q.M.**

La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali liquidate in E 5.000,00 per compensi ed E. 200,00 per spese in favore di (OMISSIS) spa ed in E. 4.500,00 per compensi ed E. 200,00 per spese nei confronti di (OMISSIS) spa, oltre spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge.

Ai sensi dell'articolo 13 comma quater del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, da' atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente dell'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, ove dovuto.